

N. Rg. 59-1/2022 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 59-1/2022 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

GUALANDI GIANLUCA [REDACTED] C.F.
GLNGLC82L30A944R)

Rappresentato e difeso dall'avv. Elena Ceserani

Con atto in data depositato il 01.11.2022 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati dal mese successivo all'omologa;



- pagamento del creditore chirografario Unicredit (ora Aporti S.r.l.) dal mese successivo alla sentenza di omologa e pagamento dell'ulteriore credito in chirografo dal mese successivo al primo pagamento.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Silvia Agnese, Avv. Serenza Fabiocchi e Avv. Pier Paolo Zamboni, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 25.11.2022 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota depositata in data 19.01.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì dell'assenza di osservazioni pervenute da parte dei creditori.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GUALANDI GIANLUCA** [REDACTED] C.F. GLNGLC82L30A944R);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 8 febbraio 2023

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

